

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 10 febbraio 2025, n. 36  
**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo agro-voltaico, da realizzarsi nei Comuni di Mesagne (BR) e di Torre Susanna (BR), di potenza nominale pari a 30 MW, denominato "Sparpagliata", nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nei comuni di Erchie (BR), Mesagne (BR) e Torre Susanna (BR).**  
**Società proponente: Luminora Sparpagliata s.r.l. (ex Powertis s.r.l.) con sede legale in via Tevere n.41, Roma C.F. e P. Iva 1595441100.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" ing. Palmarita Oliva,**

**PREMESSO CHE**, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Ulteriori

- disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il D.M. 21 giugno 2024, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
  - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118

**ATTESO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- l'art.12 del dlgs 387/2003 e smi risulta applicabile al procedimento *de quo* in ragione di quanto disposto dall'art.15 del citato d.lgs 190/2024, non avendo il proponente esercitato la facoltà di opzione contemplata dal comma 2 dell'art.15;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento,

valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
  - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *“... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”*;
  - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *“... gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”*;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER.

#### **RILEVATO CHE:**

- la Powertis S.r.l. (di seguito anche “Società” o “proponente” o entrambi), con nota acquisita al prot. n. 7513 del 22/10/2020, presentava istanza di PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso la Provincia di Brindisi (da ora, “Provincia”) per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto. Successivamente la Società proponente trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica (da ora “AU”), ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n.28702 del 27/10/2020 acquisita al prot. n.7637 del 27/10/2020,

rappresentava che *“questa Provincia ritiene che la competenza per l’espletamento delle procedure di cui al succitato articolo resti in capo al Servizio Regionale in indirizzo (Sezione Autorizzazioni Ambientali) a cui va rivolta l’istanza di avvio del procedimento in questione”* e, pertanto, *“l’istanza presentata risulta improcedibile, resta inteso che la società in indirizzo ha facoltà di chiedere l’avvio il procedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs152/2006 e ss.mm.ii, presso questo Servizio previa presentazione di nuova istanza”*;

- l’Avvocatura regionale, con comunicazione del 30/11/2020 acquisita al prot. n. 8578 del 01/12/2020, trasmetteva relata di notifica del ricorso presentato innanzi al TAR Puglia – Sez. di Lecce per l’annullamento della sopracitata nota prot. n. 28702/2020 della Provincia di Brindisi richiedendo alla scrivente Sezione di acquisire la documentazione di riferimento, cui la scrivente Sezione riscontrava con nota prot. prot. 8716 del 04/12/2020;
- questa Sezione regionale, con nota prot. n. 8508 del 30/11/2021, a seguito di disamina della documentazione pervenuta ai fini AU, riscontrava anomalie formali che venivano comunicate alla Società proponente, invitandola a fornire le integrazioni richieste ai fini della procedibilità dell’istanza. Contestualmente comunicava che, ai sensi dell’art.27-bis del D.Lgs n.152/2006, il *“provvedimento di AU deve necessariamente confluire nel PAUR, soggiacendo anch’esso al rispetto dei termini perentori procedurali codificati dall’art. 27-bis del citato decreto. Questa Sezione, dunque, potrà procedere all’istruttoria finalizzata al rilascio del titolo di Autorizzazione Unica esclusivamente nell’ambito del sopracitato procedimento di PAUR e, a tale riguardo, si chiede alla Provincia di Brindisi, in qualità di Autorità Competente al rilascio del provvedimento, di incardinare il procedimento di Autorizzazione Unica Regionale ai sensi dell’art. 27bis”*, cui la Società proponente riscontrava con comunicazione del 27/12/2020, acquisita al prot. n.9430 del 29/12/2020, comunicando l’avvenuto caricamento della documentazione integrativa richiesta all’interno del portale telematico regionale, e allegando, altresì, la *“Comunicazione di documentazione integrata per la pratica C9DVVB4”*, generata al completamento della procedura telematica del suddetto portale;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 32555 del 30/11/2020 acquisita al prot. n.8573 del 01/12/2020, invitava la Società proponente ad inviare tutta la documentazione necessaria per consentire una compiuta istruttoria del progetto, cui la Società proponente riscontrava con comunicazione del 29/12/2020, acquisita al prot. 9454 del 30/12/2024 di trasmissione del link presso il quale reperire la documentazione richiesta. Con successiva comunicazione del 27/01/2021, acquisita al prot. n. del 875 del medesimo giorno, la Società Proponente trasmetteva il link presso il quale reperire la documentazione richiesta con la nota prot. n. 512 del 08/01/2021 ai fini della pubblicazione;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 3394 del 01/02/2021 acquisita al protocollo al n. 1074 del 02/02/2021, comunicava l’avvio del procedimento e l’avvenuta pubblicazione della documentazione ai fini PAUR, chiedendo agli Enti di verificare l’adeguatezza e completezza della stessa e di comunicare al proponente l’eventuale richiesta di integrazione documentale, assegnando un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della nota;
- con comunicazione del 08/02/2021, in atti al prot. n. 1273 del medesimo giorno, la Società richiedeva l’apertura del portale telematico regionale per poter produrre delle integrazioni spontanee;
- questa Sezione regionale, effettuata la verifica formale sulla documentazione trasmessa mediante procedura telematica sul portale telematico regionale, con nota prot. n. 2756 del 18/03/2021, in riscontro alla sopra richiamata richiesta della Provincia prot. 3394/2021, comunicava l’incompletezza e inadeguatezza della documentazione contestualmente ad una dettagliata richiesta di integrazione documentale ai fini della mera procedibilità dell’istanza, cui la società proponente riscontrava con comunicazione del 17/04/2021, in atti al prot. n. 3928 del 19/04/2021, trasmettendo la documentazione integrativa relativa alle opere di connessione. Con la medesima nota, la Sezione invitava l’Amministrazione provinciale, in qualità di Autorità Competente al rilascio del PAUR, a pendere atto dell’istanza di voltura presentata dalla Società Proponente, riservandosi di procedere alla voltura dell’istanza di AU dalla Powertis s.r.l. alla **Luminora Sparpagliata s.r.l.** all’esito delle determinazioni della Provincia;

- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 13074 del 21/04/2021 acquisita al prot. n. 4297 del 28/04/2021, in qualità di Autorità Competente, convocava la Conferenza dei servizi per il giorno 14/05/2021 e invitava gli Enti interessati *“a formulare per iscritto le proprie motivazioni poste a base della posizione espressa, facendo pervenire il proprio contributo a mezzo pec almeno due giorni prima della Conferenza di Servizi”*;
- questa Sezione regionale, con nota prot. n. 5106 del 13/05/2021, riscontrava l’invito della Provincia di cui alla sopra citata nota prot. n. 13074/2021 e, avendo rilevato il persistere di anomalie formali, invitava la Società proponente a provvedere al caricamento degli elaborati mancanti e/o oggetto di revisione, come ivi analiticamente elencati;
- la Società, con comunicazione del 18/05/2021 in atti al prot. n. 5361 del 20/05/2021, trasmetteva una parte delle integrazioni documentali richieste con la sopra richiamata nota prot. 2756/2021;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 17201 del 21/05/2021 acquisita al prot. n. 5518 del 21/05/2021, in qualità di Autorità Competente, trasmetteva il verbale della Conferenza dei servizi del 14/05/2021. La seduta era aggiornata nelle more dell’acquisizione del parere di compatibilità ambientale;
- la Società Proponente, con comunicazione del 17/05/2021 acquisita al prot. n. 6301 del 10/06/2021, trasmetteva il proprio riscontro alla nota della Sezione prot. n. 5106/2021 e, con successiva comunicazione del 11/06/2021 acquisita al prot. n. 6302 del medesimo giorno, comunicava di aver provveduto al caricamento degli elaborati richiesti sul portale telematico regionale;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 21206 del 25/06/2021 acquisita al prot. n. 6943 del 29/06/2021, in qualità di Autorità Competente, convocava la Conferenza dei servizi per il giorno 28/07/2021 e invitava gli Enti interessati a voler formulare il proprio contributo, cui la Sezione riscontrava con nota prot. n. 8203 del 27/07/2021 con la quale comunicava il permanere delle carenze documentali già evidenziate con le precedenti note ed invitava il proponente a perfezionare la documentazione progettuale secondo quanto ivi specificato;
- successivamente la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 26032 del 03/08/2021 acquisita al prot. n. 8521 del medesimo giorno, comunicava l’archiviazione del procedimento di PAUR su istanza della Società proponente acquisita al prot. prov.le n. 25887 del 02/08/2021 con la quale si precisava che *“la società Luminora Sparpagliata Srl intende rinunciare alla procedura autorizzativa in corso, quindi ad ogni endoprocedimento ivi previsto e/o richiesto dallo stesso, relativamente al giudizio di compatibilità ambientale. La presente, pertanto, non costituisce rinuncia al procedimento di Autorizzazione Unica già in essere presso la Regione Puglia Servizio Energia atteso che il giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto “SPARPAGLIATA” sarà sottoposto a valutazione ministeriale”*;
- questa Sezione regionale, con nota prot. n. 8690 del 06/08/2021, preso atto dell’archiviazione del procedimento di PAUR da parte della Provincia, comunicava alla Società proponente la necessità di presentare formale istanza di sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica, nelle more della *“valutazione ministeriale”* riservandosi di concedere la sospensione del procedimento in relazione alle motivazioni esposte dalla Società proponente;
- la Società proponente, con comunicazione dell’11/08/2021 acquisita in pari data al prot. n. 8816, presentava istanza di sospensione del procedimento di AU al fine di sottoporre il progetto alla valutazione di compatibilità ambientale presso il Ministero, cui la Sezione riscontrava favorevolmente concedendo una sospensione dei termini fino all’08/02/2022 con la precisazione che *“eventuali modifiche sostanziali al progetto comporteranno la necessità di presentare una nuova istanza di Autorizzazione Unica”*;
- questa Sezione regionale, con nota prot. n. 457 del 19/01/2022, concedeva la proroga della sospensione del procedimento di AU fino al 07/08/2022 in riscontro alla comunicazione del 17/01/2022 acquisita al prot. n. 384 del medesimo giorno, con la quale la Società proponente comunicava di aver depositato in data 16/10/2021 presso il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) istanza di valutazione di impatto ambientale relativa all’impianto in oggetto e presentava istanza di proroga del termine della sospensione del procedimento di AU;
- successivamente, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Divisione V – procedure di valutazione VIA e VAS, con nota prot. n. 31500

del 20/02/2024 acquisita al prot. n. 90071 del 20/02/2024, trasmetteva alla Sezione Autorizzazioni Ambientali il D.M. n. 58 del 15/02/2024 recante giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 30 MW, denominato "Sparpagliata", e delle relative opere di connessione alla RTN, presentato dalla Società Luminora Sparpagliata S.r.l., e parere favorevole in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del D.P.R. 120/2017, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere n. 38 del 03/08/2022 della Commissione PNRR-PNIEC;

- la Società, con diverse comunicazioni del 21/05/2024, acquisite in pari data al prot. n. 242263, n. 242264, n. 242265 e n. 242266, presentava istanza per l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'Art. 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR alla Sezione Tutela Valorizzazione del Paesaggio della Regione, allegando la relativa documentazione;
- questa Sezione regionale, con nota prot. n. 258071 del 30/05/2024, convocava la riunione di Conferenza per il giorno 17/06/2024 ore 11:00. Contestualmente, avendo rilevato il persistere di anomalie formali, comunicava le integrazioni documentali necessarie e invitava la Società proponente ad integrare la documentazione depositata sul portale telematico regionale almeno 15 giorni solari prima della data di convocazione fissata, al fine di consentire agli enti il compiuto esame del progetto in un congruo lasso di tempo;
- la Società proponente, con comunicazione acquisita al prot. 296234 del 14/06/2024, riferiva di aver caricato sul portale telematico regionale la documentazione richiesta con nota prot. n. 258071/2024;
- la Sezione Transizione Energetica regionale, con nota prot. n. 335520 del 03/07/2024, trasmetteva il verbale della seduta della Conferenza di servizi del 17/06/2024 e aggiornava la seduta al 29/07/2024 al fine di consentire gli approfondimenti necessari per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e a valle della formalizzazione da parte del Proponente della variante non sostanziale finalizzata al superamento delle interferenze con l'impianto della SPV PARCO EOLICO TRAMONTANA S.R.L. già autorizzato dalla scrivente Sezione. In particolare, dalla documentazione caricata sul portale telematico regionale (240704\_NOTA DI REVISIONE.pdf) si evince che le modifiche tecnologiche resesi necessarie ai fini del superamento dell'interferenza con l'impianto eolico della società SPV Parco Eolico Tramontana SRL, approvato con il lotto 2 come da accordo sottoscritto il 14/05/2024, riguardando *"la soluzione tecnologica utilizzata in termini di moduli fotovoltaici, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse"* e comportando *"una variazione dell'altezza massima - dei pannelli - dal suolo non superiore al 50%"*, sono riconducibili alle previsioni di cui all'art. 6 bis, comma 1, lett. b., del DLgs 28/2011. La modifica della potenza di picco è di 12,81 KW;
- la Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 452062 del 19/09/2024, trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi conclusiva della citata riunione del 29/07/2024 e gli ulteriori pareri e/o contributi pervenuti successivamente a tale data;
- la Società, con comunicazione del 23/09/2024 in atti al prot. n. 459663 in pari data, trasmetteva ulteriore documentazione in riscontro alla sopra richiamata nota prot. n. 452026/2024. In particolare veniva trasmessa la dichiarazione con la quale la Società attesta che *"Le modifiche della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli fotovoltaici relativi all'impianto in oggetto, sono conformi a quanto stabilito dall'Art. 6-bis del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28"* e pertanto non soggette ad ulteriori valutazioni in materia ambientale e paesaggistica;
- con nota prot. n. 576887 del 22/11/2024, questa Sezione regionale comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D. Lgs. 387/2003, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi;
- con nota acquisita al prot. n. 609942 del 09/12/2024 e al prot. 612085 del 10/12/2024 la Società trasmetteva quanto richiesto dalla Scrivente con la nota prot. n. 576887 del 22/11/2024.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Divisione V – procedure di valutazione VIA e VAS, Decreto Ministeriale n. 58 del 15/02/2024, nota acquisita al prot. n. 31500 del 20/02/2024,

esprime giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 30 MW, denominato "Sparpagliata", e delle relative opere di connessione alla RTN, presentato dalla Società Luminora Sparpagliata S.r.l., e parere favorevole in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del D.P.R. 120/2017, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere n. 38 del 03/08/2022 della Commissione PNRR-PNIEC;

- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi, Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco, comunicazione prot. n. 14073 del 20/08/2024, parere relativo ai lavori di installazione di macchine elettriche fisse con liquidi isolanti combustibili in quantità superiore a 1m<sup>3</sup>, da realizzare in Torre S. Susanna, contrada Sparpagliata, snc, ai fini dell'ottenimento del Parere di Conformità di cui all'art.3 del D.P.R. 151/2011, con le seguenti prescrizioni:

*"I lavori dovranno essere eseguiti, in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato e per quanto non rilevabile, nel rispetto dei criteri generali e delle norme di prevenzione incendi vigenti per le attività in questione, con particolare riferimento alle norme di cui al DM 15.07.2014.*

*Resta in capo al datore di lavoro, la responsabilità dell'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lvo 81/08.*

*La documentazione tecnica, timbrata e vistata da questo Comando, risulta trattenuta agli atti dell'Ufficio. A lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione e di quella richiesta, al fine dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4. Ad ogni buon fine, si precisa che la documentazione da allegare alla S.C.I.A., da indicarsi sul modello PIN 2.1 – 2018 ASSEVERAZIONE, dovrà essere redatta utilizzando la prevista modulistica, disponibile presso questo Ufficio ed anche sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).";*

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG, nota prot. n. 123669 del 04/07/2024, acquisita al prot. 0339459 in pari data, richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.
- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere pubbliche e infrastrutture, Servizio Autorità idraulica, nota prot. n. 272365 del 06/06/2024, acquisita al prot. 273956 pari data), comunica che *"il cavidotto, interferisce con un'asta del reticolo idrografico della Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 48 del 30/11/2009 e recepita con D.G.R. della Puglia n. 176 del 16/02/2015). Il predetto reticolo attraversato risulta in gestione al Consorzio di Bonifica centro sud Puglia (Arneo) territorialmente competente (<https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>)."* ed evidenzia la necessità che sia coinvolto il Consorzio di Bonifica centro sud Puglia (Arneo), quale Autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica per le aste idrografiche in gestione, ai sensi della L.R. n. 4/2012;
- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria, nota prot. 295749 del 14/06/2024, acquisita al prot. 295924 in pari data, comunica che *"dall'analisi degli elaborati pubblicati sul sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) si rileva che non esistono interferenze dell'impianto di produzione in oggetto con aree del Demanio Armentizio, e che le stesse sono a distanza maggiore di 500 mt dal Regio Tratturello Martinese n.73"*;
- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, nota prot. n. 452062 del 19/09/2024 acquisita al prot. n. 454309 del medesimo giorno, comunica che ricorre il caso di cui alla nota prot. AOO\_108/3175 del 17/02/2021 recante gli i riferimenti in caso di interessamento di beni appartenenti al demanio regionale;

- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere pubbliche e Infrastrutture, Servizio Gestione Opere Pubbliche, comunicazione acquisita al prot. n. 4539935 del 19/09/2024, richiama i contenuti della circolare prot. AOO\_064-20742 del 16/11/2023, in particolare il Paragrafo n. 2 *“Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”*;
- Regione Puglia, Dipartimento ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici, nota prot. 442/2024, trasmessa esclusivamente alla società, attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni riportati in elenco:
- Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nota prot. n. 383154 del 29/07/2024, acquisita al prot. 383154 pari data, ritiene che gli interventi progettati non siano compatibili con gli obiettivi di qualità e le previsioni del PPTR;

Comune	Fg.	Particelle
Mesagne (BR)	130	1-79-81-8-9
Torre Santa Susanna (BR)	30	211-346
	31	9-60-61
	45	3-58
	47	82-103-239-240-241-347-349-354-355-357- 358-357
	48	24-31-35-36

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota prot. 19996 del 25/06/2024 acquisita al prot. 0318426 del 25/06/2024, comunica che *“la progettazione proposta possa ritenersi coerente con le Pianificazioni di Distretto e di Bacino, a condizione che si pongano in essere tutte le misure e gli accorgimenti utili ad assicurare nel tempo l'incolumità delle persone e la sicurezza delle opere, evitando in particolare di modificare negativamente le condizioni di regime idraulico e di stabilità geomorfologica nell'area di intervento ed in quelle contermini; in tale contesto, nella fase esecutiva si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:*
  - *con riferimento alla realizzazione del Lotto SP 3, tutte le nuove opere siano posizionate all'esterno delle aree ad “alta pericolosità idraulica AP” e “media pericolosità idraulica MP” individuate dal PAI, in modo da escludere ogni interferenza con le aree di allagamento e rispettare la condizione di “sicurezza idraulica” definita dall’art. 36 delle NTA; nelle aree a pericolosità idraulica individuate dal PAI resta comunque consentita la realizzazione di linee elettriche interrato, purché si assicuri un’adeguata protezione delle stesse mediante idonei accorgimenti tecnico-operativi (a titolo esemplificativo: scelta appropriata della profondità dello scavo nonché dei materiali e delle modalità per il relativo ripristino);*
  - *si accerti che le n. 2 cabine di sezionamento in progetto risultino ubicate all'esterno delle aree ad “alta pericolosità idraulica AP” e “media pericolosità idraulica MP” individuate dal PAI;*
  - *si ottemperi a quanto riportato nella Relazione Geologica in merito all’onere di eseguire, in fase esecutiva, “una più puntuale e approfondita campagna di indagine geognostica”;*
  - *si assicuri un’adeguata protezione delle opere da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;*
  - *si evitino il peggioramento delle condizioni di funzionalità idraulica e/o la creazione di ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
  - *si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo privilegiando l'impiego di tipologie costruttive e materiali in grado di controllare la ritenzione temporanea delle acque;*
  - *le attività e gli interventi siano tali da non compromettere eventuali futuri interventi di mitigazione del rischio;*
  - *al termine dei lavori, la sistemazione dei luoghi sia eseguita a perfetta regola d'arte, ripristinando*



*la naturale permeabilità del suolo;*

- *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia”;*
- ARPA Puglia – DAP Brindisi, nota prot. 48756 del 12/06/2024, acquisita al prot. prov. n. 287379 in pari data, esprime parere favorevole per il procedimento di cui in oggetto;
- Provincia di Brindisi, Area 3 – Servizi tecnici Viabilità e Regolazione circolazione stradale, nota prot. n. 20523 del 24/06/2024 acquisita al prot. n. 315149 in pari data, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
  1. Qualora il progetto necessiti di adeguamenti rispetto alle prescrizioni allegate, sarà cura del proponente documentare attraverso opportuni elaborati scritto- grafici ad integrazione del progetto definitivo, nell’ambito del procedimento autorizzativo in corso;
  2. Tali adeguamenti dovranno inoltre essere specificati attraverso apposita scheda sintetica di corrispondenza tra le prescrizioni qui allegate e le specifiche di progetto adottate dal proponente;
  3. A procedimento autorizzativo conclusosi positivamente, al fine di poter procedere all’occupazione dello spazio demaniale pubblico, il proponente dovrà ottenere specifica Concessione all’occupazione del suolo pubblico, la quale comporterà i seguenti ulteriori obblighi a carico del proponente stesso:
    - a. Versamento degli importi disciplinati dalle norme qui di seguito elencate (tabella 1);
    - b. Stipula di apposita Convenzione con la Provincia.
    - c.

Tabella 1 – **ELENCO ONERI**

1. **Cauzione o polizza bancaria a garanzia delle opere di scavo**, consistente in una quota fissa di € 5.000,00 (per tratti longitudinali e trasversali) oltre eventuali 40 €/m1 (tratti longitudinali superiori a 50 m), nel caso di opere di connessione relative a impianti fotovoltaici o eolici (come da Capitolato d’oneri);
2. **Cauzione o polizza bancaria a garanzia degli obblighi assunti per la sola esecuzione dei ripristini**, consistente in una cauzione assicurativa o polizza bancaria di importo pari a 50.000,00 €/km per tratti longitudinali (come da Schema di Convenzione);
3. **Contributo una tantum per il ripristino del manto stradale**, a titolo di indennità di servitù, consistente in un importo di 30.000,00 €/km per tratti longitudinali (come da D.G.P. n. 266/10).
4. **Esenzione da oneri e contributi in caso di tecnica T.O.C.** (Trivellazione Orizzontale Controllata), come da **D.G.P. 116/2011**
5. **Salvo altri oneri e aggiornamenti da quantificare da parte degli uffici competenti al momento dell’istanza.**

Le somme dovranno essere versate attraverso il **sistema pagoPA**, con riferimento alle voci riportate sul sito web della Provincia, alla voce “*Pagamenti Spontanei*”, selezionando la sotto-voce “*Contributo per la manutenzione del manto stradale — G.P. n. 266 del 12.11.2010; Oneri di cui alla delibera di G.P. n. 266 del 12.11.2010 - Contributo a carico delle imprese concessionarie necessario per la manutenzione del manto stradale*”

<b>FASCE DI RISPETTO, ACCESSI, DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DALLE STRADE</b>	
Le opere che possono ricadere in fascia di rispetto stradale (viabilità, recinzioni, alberate, costruzioni e impianti tecnologici fuori terra) si devono adeguare alle prescrizioni di cui alle seguenti norme.	
Gli elaborati descrittivi di questi aspetti devono ricadere fra quelli richiesti al paragrafo “Elaborati a corredo dell’ istanza”	
<b>Fasce di rispetto e distanze:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- artt. 16 e 17 del D. Lgs. 285/1992;</li> <li>- art. 26 e 27 del D.P.R. 495/1992;</li> <li>- D.M. 1404/1968;</li> <li>- D.M. 10.09.2010;</li> </ul>

	<p><b>Piantagioni e siepi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 29 del D. Lgs. 285/1992;</li> <li>- Art. 26 del D.P.R. 485/1992:</li> </ul> <p>in particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Alberature: la distanza minima “d” delle alberature dal confine stradale è pari a 6 m; per altezze “h” maggiori degli alberi (considerate a completamento del ciclo vegetativo) occorre rispettare una distanza pari a tale altezza. (<math>d = h</math> dove <math>h &gt; 6</math> m);</li> <li>◦ Siepi vive: per altezza superiori a 1 m si deve rispettare la distanza di 3 m.</li> <li>◦ Recinzioni con altezza inferiore a 1 m o cordoli di altezza inferiore a 30 cm: distanza minima dal confine stradale pari a 1 m</li> <li>◦ Recinzioni con altezza superiore a 1 m o cordoli di altezza superiore a 30 cm: distanza minima dal confine stradale pari a 3 m</li> </ul>
	<p><b>Fabbricati, muri e opere di sostegno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 30 del D. Lgs. 285/1992;</li> <li>- Art. 26 del D.P.R. 485/1992:</li> </ul> <p>in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Nuove costruzioni e simili: 30 m dal confine stradale (10 m per casi previsti dal medesimo articolo)</li> <li>◦ Muri di cinta su strade di tipo C: distanza minima di 3 metri</li> <li>◦ Armadietti: nel rispetto delle distanze previste dall’art. 20, c. 2 del Codice della strada e dell’art. 29, c.1, del Regolamento Attuativo, e comunque a condizione che non costituisca pericolo per la circolazione stradale lungo la strada provinciale</li> </ul>
	<p><b>Intersezioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 16 del D. Lgs. 285/1992;</li> </ul>
	<p><b>Curve</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 27 del D. Lgs. 485/1992</li> </ul>
	<p><b>Accessi su strada pubblica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 22 del D. Lgs. 285/1992;</li> <li>- art. 45 del D. Lgs. 285/1992;</li> </ul>
	<p>Per quanto riguarda gli <b>accessi privati su strada provinciale</b>, valgono le seguenti prescrizioni aggiuntive:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. qualora insistenti su tracciato esistente, dovranno risultare forniti di regolare autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio o comunque risultare legittimamente realizzati;</li> <li>2. qualora di nuova realizzazione, il progetto dovrà prevedere il riposizionamento dell’accesso in modo da rispettare i requisiti di distanza e di visibilità dall’intersezione esistente, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento attuativo al Codice della Strada (DPR 495/1992), del DM 05.11.2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del DM19.04.2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali);</li> <li>3. Tale progetto di nuova realizzazione dovrà essere approvato - previa presentazione di richiesta di concessione corredata da idonea documentazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 285/1992 - all’Ufficio Servizi Finanziari della Provincia di Brindisi.</li> </ol>
	<p><b>Distanza degli aerogeneratori dalle strade:</b> ai sensi del D.M. 10.09.2010, all. 4, punto 7, la distanza degli aerogeneratori dalle strade deve essere superiore all’altezza massima dell’elica comprensiva del rotore, con un minimo di 150 m e comunque non inferiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, opportunamente calcolata in fase di progetto.</p>

<b>ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI</b>	
	<p>I lavori di attraversamento longitudinale vengano effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell'art. 66, c. 7 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495, e in particolare le occupazioni longitudinali in sottoterraneo vengano effettuate ove possibile <u>“al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa”</u>. L'attraversamento longitudinale dovrà essere intervallato da appositi pozzetti da realizzare esclusivamente esternamente alla carreggiata stradale, la cui distanza dovrà consentire eventuali interventi di manutenzione per la riparazione dei guasti senza intaccare la sede stradale mediante sfilaggio dei cavi e reinfilaggio tramite gli stessi pozzetti. In ogni caso i giunti dovranno essere realizzati in pozzetto</p>
	<p><b>Posizionamento dell'infrastruttura:</b> La mancanza di spazio deve essere giustificata con apposti elaborati, come da punto seguente: <u>“Elaborati a corredo dell'istanza”</u></p>
	<p>L'infrastruttura va posata in:</p> <p>a. <i>Fascia di pertinenza esternamente alla banchina</i> (D.M. 1.10.2013, art. 5, c. 2)</p>
	<p>b. <i>In banchina</i>, nel caso di comprovata mancanza di spazio o non idoneità fisica della fascia di pertinenza esterna alla banchina (art. 5, c.2), in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Nel caso di banchina pavimentata, lo scavo con mini trincea può avvenire all'esterno della carreggiata stradale, nella parte più esterna della banchina —concordando con l'Ente gestore della strada posizione e modalità (art. 5, c. 4)</li> <li>ii. Nel caso di banchina non pavimentata, lo scavo con mini trincea deve essere posto a un minimo di 25 cm dal limite esterno della zona bitumata (art. 5, c. 4)</li> </ul>
	<p>c. <i>All'interno della piattaforma</i>, nel caso di comprovata mancanza di spazio o non idoneità fisica della banchina (art. 5, c.2) è consentito il posizionamento all'interno della stessa e in particolare:</p>
	<p>Nel caso di impossibilità tecnica di utilizzo della banchina, è consentito lo scavo con mini trincea in carreggiata a condizione che tale metodologia sia stata valutata — in fase di autorizzazione del progetto da parte dell'Ente gestore della strada - di minore impatto rispetto alla tecnica tradizionale, sia rispetto alla circolazione, che alle condizioni della sovrastruttura, che per la tutela dell'infrastruttura digitale stessa.</p>
	<p>I manufatti di servizio (chiusini, camerette, pozzetti di ispezione ecc.) non devono alterare la sagoma, della strada o le sue pertinenze (art- 5, c. 5); possono occupare la banchina pavimentata solo se particolari condizioni tecnologiche (p.e. presenza di sottoservizi) o di sito non permettono la/ realizzazione sotto le banchine non pavimentate</p>
<b>ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI</b>	
	<p>I lavori di attraversamento <b>trasversale in sottoterraneo</b> vengano effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell'art. 66, c.1 del D.P.R. 16-12- 1992, n. 495, e in particolare venga posizionato in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e realizzato, ove possibile, con sistema a spinta (scavi a limitato impatto ambientale di cui al D.M. 1.10.2013, art.5, c. 5 e articoli 7 e 8: perforazione orizzontale)</p> <p>I lavori di attraversamento trasversale con <b>strutture sopraelevate</b> (D.P.R. 495/1992, art. 66, c. 4) devono presentare sostegni opportunamente distanziati dalla sede stradale, per consentire ampliamenti e comunque a distanza non inferiore all'altezza dei sostegni misurata dal piano di campagna. L'altezza delle <b>linee elettriche aeree sul piano viabile</b> nel punto più depresso deve rispettare quanto prescritto all'art. 66, c. 5 del D.P.R: 495/1992</p>
	<p><b>Perforazioni</b></p> <p>a. Perforazioni sub orizzontali con estradosso minimo di 100 cm (D.M. 1.10.2013, art. 7, c.1)</p>

	<p>b. Andamento ortogonale all'asse della strada (art. 7, c.5)</p> <p>c. Buche di ingresso e arrivo da concordare con l'Ente e con utilizzo di materiali atti a garantire le stesse prestazioni dei precedenti (art. 7, c. 3)</p> <p>d. (laddove venga interessata la piattaforma stradale) Ripristino di binder e usura previa scarifica e con superficie aumentata oltre il vano di scavo del 50-100%</p>
	La <b>profondità rispetto al piano della strada</b> , banchina e/o cunetta stradale dell'estradosso dei manufatti protettivi sia non inferiore a 1 m., giusto art. 66, c. 3 del DPR 495/92;
<b>RIPRISTINI</b>	
	<p><b>L'intervento di ripristino</b> dovrà essere supportato da elaborati scritto-grafici a firma di tecnico abilitato dai quali si possa evincere chiaramente che l'intervento ha caratteristiche tecniche tali da:</p> <p>a. evitare la formazione di cedimenti differenziali;</p> <p>b. mantenere in efficienza il ripristino per almeno dieci anni, nelle condizioni ordinarie di traffico del tratto interessato.</p>
	<p>Nel caso di scavo tradizionale, i ripristini devono seguire le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prevenire qualunque cedimento della sovrastruttura stradale</li> <li>2. Il rinterro e ripristino deve essere fatto con "ricostituzione di tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale, con materiali aventi caratteristiche equivalenti a quelli presenti nei vari strati, in modo tale da ripristinare il comportamento elasto plastico della sovrastruttura" (D.M. 1.10.2013, art. 9, c. 5), anche eventualmente ricorrendo a malta cementizia (preferibilmente del tipo "geomix" ad elevato spandimento, con caratteristiche tecniche controllate) con opportuno dosaggio, così come previsto dal successivo c. 7.</li> <li>3. Il ripristino di binder e usura avviene con fresatura allargata di 1 metro su entrambi i lati dello scavo (art. 7, c. 8). Si precisa che tale larghezza è da intendersi come misura minima, in quanto il progettista dovrà valutare se le condizioni locali e lo stato della strada (presenza di ormaie, sconnessioni ecc.) richiedano un ripristino più ampio, dovendo comunque assicurare il regolare deflusso delle acque, la pendenza trasversale prevista, e che lo stesso ripristino non determini irregolarità della sezione stradale;</li> <li>4. Posa di nastro monitor a profondità di 30 cm (art. 9, c. 6);</li> <li>5. Ricoprimento minimo 100 cm dall'estradosso del cavidotto.</li> </ol>
	<p>In particolare, i ripristini dovranno essere eseguiti seguendo le seguenti prescrizioni:</p> <p>a. Rispettando gli spessori minimi di cm 3 per il tappetino d'usura e di cm 5 per il binder, secondo quanto riportato nell'allegato C del C.S.A.;</p> <p>b. la miscela bituminosa deve rispecchiare quanto riportato nelle tabelle A6, A7 e A8 dell'allegato C del C.S.A.;</p> <p>c. la mano di attacco deve rispettare quanto prescritto nell'allegato E;</p> <p>d. la segnaletica orizzontale deve rispettare quanto prescritto nell'allegato F;</p> <p>e. Particolare cura dovrà essere osservata in corrispondenza dello stacco tra le zone oggetto di intervento e quelle non oggetto e senza creare alcun dislivello (scalino), né in senso longitudinale, né in senso trasversale.</p>
<b>SICUREZZA DEL CANTIERE STRADALE</b>	
	<p>I lavori dovranno peraltro essere svolti in condizioni di sicurezza ex D. Lgs 81/2008 e s.m.i, con particolare riferimento alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.M. 10 luglio 2002, <i>Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo</i>;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.M. 22 gennaio 2019, <i>Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata agli attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare</i></li> <li>• D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, <i>Nuovo codice della strada</i></li> <li>• D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione attuazione del nuovo Codice della strada</li> </ul>
	<p><b>L'eventuale presenza di sottoservizi</b> nei tratti interessati dagli scavi dovrà essere verificata prima dell'inizio dei lavori</p>
	<p><b>Sicurezza di ordigni inesplosi.</b> Per scavi di qualsiasi tipo, ai sensi degli articoli 17, 28, c. 1 e 91, c. 2-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, spetta al datore di lavoro, e ove nominato, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la valutazione del rischio da rinvenimento di ordigni inesplosi</p>
<p><b>ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI</b></p>	
	<p><b>La comunicazione di inizio lavori</b> dovrà riportare gli estremi del titolo abilitativo</p> <p>Il <b>termine per dare ultimati</b> i lavori resta fissato in 60 giorni dalla data di inizio lavori, quale risulta dalla comunicazione di cui sopra, in mancanza della quale si ritiene come inizio lavori la data di rilascio dell'autorizzazione/concessione.</p> <p><b>Informazioni relative alla ditta esecutrice.</b> Dovranno essere comunicati all'indirizzo <a href="mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it">provincia@pec.provincia.brindisi.it</a> gli estremi identificati della ditta che effettuerà i lavori ed un numero telefonico di reperibilità per eventuali interventi urgenti nonché, ove prevista, copia del titolo abilitativo di parte edilizia e del relativo elaborato tecnico.</p> <p><b>Sorveglianza dei lavori.</b> Il personale sorvegliante della Provincia è incaricato di verificare il corretto svolgimento degli interventi e delle operazioni di ripristino, riferendo poi i riscontri all'Ufficio Viabilità.</p> <p><b>Proroghe.</b> I termini di inizio e fine lavori sono prorogabili una sola volta su richiesta motivata del concessionario.</p> <p><b>Collaudo finale.</b> Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo o regolare esecuzione, corredato da opportuni elaborati tecnici "as built"</p> <p>Il Cantoniere responsabile della zona è tenuto a sorvegliare e verificare, per tutta la durata del cantiere, il rispetto dei tempi, delle prescrizioni e delle modalità d'esecuzione stabilite. Il presente parere viene rilasciato in quanto trattasi di opera di pubblica utilità.</p> <p><b>ELABORATI A CORREDO DELL'ISTANZA</b></p> <p>La Provincia intende acquisire, per i progetti di occupazione permanente del demanio provinciale, e elaborati scritto-grafici idonei a caratterizzare l'intervento nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente documento.</p> <p>Il proponente deve <b>produrre elaborati tecnici specifici a firma di tecnico abile abilità in concomitanza dell'eseguenti fasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Stipula della convenzione;</li> <li>b. Soluzioni tecniche alternative alle prescrizioni contenute nel presente documento;</li> <li>c. Collaudo finale (elaborati "as built").</li> </ol> <p>Nel caso di soluzioni tecniche alternative riconducibili a sopravvenute impossibilità tecnica di rispettare le prescrizioni di cui al presente documenti esso dovranno essere adeguatamente motivate negli elaborati di cui al punto "b" del presente paragrafo</p>

- Provincia di Brindisi, Area 4 — Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente, nota prot. n. 22724 del 10/07/2024 acquisita al prot. n. 350820 in pari data, esprime parere non favorevole con le seguenti motivazioni: *“Il progetto in parola è soggetto alla disciplina degli scarichi sul suolo in relazione ai quali, come già fatto presente con nota prot. n. 19548 del 14/06/2024, il rilascio dei titoli autorizzativi di competenza è subordinato alla presentazione da parte del proponente di espressa istanza presso questa Provincia. A riguardo si rappresenta che l’elenco della documentazione da presentare su istanza di parte è disponibile al seguente link:*  
*[https://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/Elenco\\_documentazione\\_da\\_present](https://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/Elenco_documentazione_da_present)*
- Comune di Mesagne, comunicazione acquisita al prot. 396990 del 05/08/2024, di trasmissione della bozza di convenzione concordata con la società proponente Luminora Sparpagliata S.r.l., contenente le misure compensative ai sensi dell’allegato 2 del D.M. 10.09.2022;
- Comune di Torre Santa Susanna, Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 24/07/2024 acquisita al prot. 459663 del 23/09/2024, di adozione dello schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la Luminora Sparpagliata s.r.l. per la compensazione e il riequilibrio ambientale a fronte della realizzazione dell’impianto in oggetto;
- Marina Militare – Comando Marittimo Sud, nota prot. 20665 del 05/06/2024 acquisita al prot. prov. n. 271483 in pari data, comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del progetto in argomento;
- Comando Militare Esercito “Puglia”, nota prot. 20602 del 05/09/2024 acquisita al prot. n. 430983, esprime parere favorevole all’esecuzione dell’opera precisando che *“... poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, **questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.***

*Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN- BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:*

*<https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre.”>*

- ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione civile, nota prot. 81717 del 05/06/2024, acquisita al prot. n. 268630 in pari data, richiama la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell’Ente [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it) alla sezione Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, invitando il Proponente ad uniformarsi a quanto ivi riportato;
- Acquedotto Pugliese S.p.a., nota prot. n. 61437 del 23/09/2024, acquisita al prot. n. 457153 in pari data, *“ad integrazione delle precedenti note prot. n. 46870/2024 del 09.07.2024 – Area Grandi Vettori – Bari e prot. n. 11903 del 23.02.2021 con la quale Acquedotto Pugliese SpA – STO di Brindisi comunicava il rilascio di nulla-osta di massima, relativamente all’ interferenza con la condotta fognaria in gres DN 200 “emissario dell’Impianto di depurazione di Torre S. Susanna”, si comunica che risulta necessario acquisire gli elaborati progettuali relativi agli interventi necessari per il superamento delle interferenze con opere acquedottistiche gestite da questa Azienda, individuate sulla base del rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle prescrizioni generali di seguito riportate, con particolare riferimento al punto 1:*

*1. in tutti i casi di attraversamento (con condotte idriche e fognanti), i cavidotti dovranno essere posti al di sotto della condotta esistente, ad una profondità tale da garantire una distanza minima non inferiore a 0,5 m tra il piano di posa della condotta e la generatrice superiore del cavidotto*

*2. il tracciato, per i tratti interferenti con la condotta idrica (attraversamenti e parallelismi), dovrà essere facilmente individuabile in sito;*

*3. in caso di parallelismo su strade pubbliche, i cavidotti in progetto in nessun caso dovranno essere posati all’interno della trincea di scavo delle condotte gestite da questa Società. In particolare,*

*l'interasse fra il tracciato dell'opera in progetto e le condotte idriche e/o fognanti in esercizio dovrà essere maggiore di 1,0 m;*

*4. le opere di attraversamento delle condotte dovranno essere dettagliate in appositi elaborati grafici e descrittivi delle opere a farsi;*

*5. le eventuali trincee di scavo per gli attraversamenti delle condotte dovranno essere provviste di idonee armature per garantire la stabilità delle pareti. Il rinterro degli scavi dovranno essere eseguiti con materiale di cava di granulometria adeguata, vagliato e compattato fino a raggiungere, in ogni punto, una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, eventualmente con inumidimenti od essiccamenti del materiale di rinterro, ciò al fine di evitare qualsiasi cedimento dello strato di posa della condotta idrica in parola;*

*6. Nell'eventualità si dovesse passare al di sopra di alcune opere, oltre al benessere preventivo di questa Azienda, bisognerà rispettare quanto di seguito prescritto:*

*- l'attraversamento dovrà avere asse ortogonale a quello della condotta stessa, la distanza minima fra il piano di posa della tubazione e la generatrice superiore della condotta, non inferiore a 0,50 m. Inoltre, in corrispondenza dell'intersezione, la tubazione dovrà essere inserita in apposito tubo di protezione in polietilene, le cui estremità dovranno essere estese per una lunghezza non inferiore a m 2,0 dall'asse della condotta idrica intersecata;*

*- il tubo di protezione dovrà essere inserito, per il tratto di attraversamento della condotta (circa 2.0 m) in un cordolo di protezione in c.a., avente sezione quadrata di lato non inferiore a 0.70 x 0.70 m;*

*- il tracciato, nel tratto interferente con la condotta, dovrà essere facilmente individuabile in sito attraverso il posizionamento, all'interno degli scavi, di appositi nastri monitori, nonché di apposite paline o etichette indicatrici poste all'esterno*

*- l'opera di attraversamento della condotta dovrà essere dettagliata in appositi elaborati grafici e descrittivi*

*7. nel corso dei lavori, tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari sulle condotte idrica e sugli organi di manovra a servizio delle stesse, e/o sulla condotta fognaria, dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale AQP. Ad ogni buon conto, si rappresenta che dalle cartografie in nostro possesso e dai sistemi informatici non è possibile fornire precise indicazioni in relazione alla profondità di posa ed esatta collocazione planimetrica dell'opera, pertanto, prima di procedere alle attività lavorative è necessario eseguire la verifica della puntuale ubicazione delle opere idriche e fognarie al fine di valutare le probabili interferenze.*

*Qualora se ne ravvisi la necessità si potrà procedere all'esecuzioni di saggi eseguiti con piccoli mezzi meccanici, previo accordo con i tecnici di AQP S.p.A. Tutte le interferenze rilevate dovranno essere riportate in appositi elaborati progettuali, corredati di un rilievo planoaltimetrico di dettaglio del tracciato delle condotte idriche e fognanti gestite da questa Società circoscritto alle aree di interferenza. Per ciascuna delle interferenze che si dovessero riscontrare sarà necessario presentare una proposta progettuale risolutiva, su cui AQP esprimerà specifico parere oltre che a prendere contatti per la stipula di apposita convenzione, da perfezionare con l'Area Risorse Umane e Organizzazione -Facility Management Property di Acquedotto Pugliese S.p.A.(c.a. dott. Nicola Chiarappa – mail: n.chiarappa@aqp.it), che legge per conoscenza, con il quale la S.V. dovrà prendere contatti per la stipula di apposita convenzione, al cui perfezionamento resta subordinato l'avvio dei lavori.*

*Qualora in fase esecutiva si dovessero rinvenire interferenze con condotte idriche e/o fognanti, ancorché non esplicitamente individuate, sarà cura del proponente darne comunicazione immediata ad AQP S.p.A. – STO di Brindisi, per l'adozione di ogni utile accorgimento tecnico, finalizzato alla salvaguardia delle opere gestite dalla scrivente”;*

- SNAM Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 295 del 15/07/2024 acquisita al prot. n. 358806 in pari data, concede il proprio nulla osta a condizione che “vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni:

**ATR1 PUNTO INTERFERENTE (INTERSEZIONE):**

COORD:40.436332,17.769813

MET. 4105481 «DER. TORRE S.S. III TRONCO» DN150, 70BAR

**ATR2 PUNTO INTERFERENTE (INTERSEZIONE):**

COORD:40.411592,17.765542

MET. 4105810 «PER MANDURIA» DN200, 70BAR

**ATR3 PUNTO INTERFERENTE (INTERSEZIONE):**

COORD:40.409264,17.762398

MET. 4105810 «PER MANDURIA» DN200, 70BAR

**ATR4 PUNTO INTERFERENTE (INTERSEZIONE):**

COORD:40.408659,17.761658

MET. 4105810 «PER MANDURIA» DN200, 70BAR

**ATR5 PUNTO INTERFERENTE (INTERSEZIONE):**

COORD:40.406895,17.753869

MET. 4105810 «PER MANDURIA» DN200, 70BAR

**ATR6 PUNTO INTERFERENTE (INTERSEZIONE):**

COORD:40.404403,17.750532

MET. 4105810 «PER MANDURIA» DN200, 70BAR

**Da ATR4 a ATR5 PUNTO INTERFERENTE (PARALLELISMO):**

COORD: DA 40.408521,17.761508

A 40.406821,17.754051

MET. 4105810 «PER MANDURIA» DN200, 70BAR

- a. L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti con le nostre condotte **MET. 4105481 «DER. TORRE S.S. III TRONCO» (13,5 m a monte e 13,5 m a valle della Ns condotta), 4105810 «PER MANDURIA» (13,5 m a monte e 13,5 m a valle della Ns condotta)**, dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. **080-5057390**), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale e fornirà, anche durante la fase esecutiva degli stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- b. Le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento ai metanodotti **MET. 4105481 «DER. TORRE S.S. III TRONCO»**, **4105810 «PER MANDURIA»**, purché, nel punto di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) una distanza minima di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine delle condotte, non inferiore a **metri 1,50** distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine;
- c. Eventuali pozzetti d'ispezione, piantane o paline a servizio delle vostre infrastrutture dovranno essere posati fuori dalla fascia asservita dei **Metanodotti MET. 4105481 «DER. TORRE S.S. III TRONCO» (13,5 m a monte e 13,5 m a valle della Ns condotta), 4105810 «PER MANDURIA» (13,5 m a monte e 13,5 m a valle della Ns condotta)**, La profondità massima di scavo del Vs attraversamento **ATR1** non potrà essere **inferiore a metri 3,52** avendo così una distanza tra le superfici affacciate di **1,50m**.
- d. La profondità massima di scavo del Vs attraversamento **ATR2** non potrà essere **inferiore a metri 3,52** avendo così una distanza tra le superfici affacciate di **1,50m**.
- e. La profondità massima di scavo del Vs attraversamento **ATR3** non potrà essere **inferiore a metri 3,32** avendo così una distanza tra le superfici affacciate di **1,50m**.
- f. La profondità massima di scavo del Vs attraversamento **ATR4** non potrà essere **inferiore a metri 3,27** avendo così una distanza tra le superfici affacciate di **1,50m**.
- g. La profondità massima di scavo del Vs attraversamento **ATR5** non potrà essere **inferiore a metri 3,32** avendo così una distanza tra le superfici affacciate di **1,50m**.
- h. La profondità massima di scavo del Vs attraversamento **ATR6** non potrà essere **inferiore a metri 3,42** avendo così una distanza tra le superfici affacciate di **3,40m**.
- a. Per il punto interferente da **ATR4 a ATR5 (parallelismo)** non potrà essere **installato** alcun tipo di fabbricato, recinzione o qualsiasi altro accessorio in quanto la relativa fascia di servitù del metanodotto



**“ALL. ENEA (EX PASTIS CNRSM) - BRINDISI” (13,5 m a monte e 13,5 m a valle della Ns condotta)** dovrà rimanere a terreno agrario così come da progetto allegato alla Vs. predetta nota, inoltre il cavo dovrà rimanere a una distanza non inferiore di **6m** dal metanodotto.

- j. Prima di effettuare gli attraversamenti **ATR1, ATR2, ATR3, ATR4, ATR5, ATR6** ai metanodotti **4105481 «DER. TORRE S.S. III TRONCO» (13,5 m a monte e 13,5 m a valle della Ns condotta), 4105810 «PER MANDURIA» (13,5 m a monte e 13,5 m a valle della Ns condotta)** come previsto da Vs. allegati progettuali, dovete procedere con la messa a vista del Ns. Metanodotto.
- k. qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto (a), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a vostre spese - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;
- ax. l'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a **15 t** dotati di **benna liscia** fino ad una distanza di metri **1** dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- all. prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa dovete trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il cronoprogramma dei propri lavori;
- n. obbligo di trasferire le informazioni di cui ai punti (d - e) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
- o. dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.
- p. Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio.
- q. **Vi rammentiamo che qualsiasi Vs attività di scavo nei pressi delle servitù 4105481 «DER. TORRE S.S. III TRONCO» (13,5 m a monte e 13,5 m a valle della Ns condotta), 4105810 «PER MANDURIA» (13,5 m a monte e 13,5 m a valle della Ns condotta), potranno essere realizzati solo ed unicamente dietro supervisione fissa e continuativa del personale Snam Rete Gas.** A tal proposito vi chiediamo di prendere formali e preventivi contatti con i referenti riportati nella presente.
- Resta, altresì, inteso che le fasce asservite ai nostri metanodotti, **4105481 «DER. TORRE S.S. III TRONCO» (13,5 m a monte e 13,5 m a valle della Ns condotta), 4105810 «PER MANDURIA» (13,5 m a monte e 13,5 m a valle della Ns condotta)** dovrà essere lasciata allo stato “quo ante” e non potrà essere alterata la quota di posa della condotta. Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Vostra - di ripristinare i terreni allo stato “quo ante” ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.
  - In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.
  - Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di **Centro di Brindisi tel. 080- 5057390** resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.
  - Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale

- accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.*
- *Qualora poi, a seguito di accettazione della presente nei termini sopra indicati, i lavori non dovessero essere realizzati entro 6 mesi dalla data di accettazione, il presente nulla osta dovrà intendersi automaticamente revocato e, nel caso i lavori fossero ancora di Vs. interesse, dovrà esserci inviata nuova richiesta.*
  - *I vostri lavori dovranno essere eseguiti solo in presenza di personale Snam Rete Gas nelle fasi di scavo e successivo rinterro all'interno della fascia di servitù di metanodotto”.*
- RFI Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., nota prot. 3088 del 12/06/2024 acquisita al prot. prov. n. 0288092 in pari data, fa presente che le opere proposte interessano la linea ferroviaria Martina Franca – Lecce, tratta Avetrana – Torre S. Susanna/Erchie, di competenza della Società Ferrovie del Sud Est a cui trasmettere l'istanza per il seguito di competenza;
  - Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., prot. n. 1094 del 19/09/2024, acquisita al prot. n. 452211 in pari data, esprime parere favorevole di massima con le seguenti prescrizioni:
    - *“per la realizzazione dell’attraversamento elettrico interrato a MT previsto in prossimità del km 66+481 circa della linea ferroviaria Martina Franca - Lecce, è necessario l’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 58 del DPR 753/80; pertanto, occorrerà trasmettere la documentazione tecnico/amministrativa, secondo la modulistica presente sul sito istituzionale di FSE ed ottenibile al seguente link:  
<https://www.fseonline.it/s/gestoreinfrastruttura/autorizzazioni?language=it>*
    - *Effettuato l’accesso, occorrerà scaricare la modulistica denominata “MODULO RICH. ATTRAVERSAMENTI - Linee elettriche e di telecomunicazione.*
    - *come da richiesta di Regione Puglia (rif. Protocollo N.0363905/2024 del 17/07/2024), dovrà essere trasmessa la seguente ulteriore documentazione:*
      - *Schema di planimetria (Allegato 1);*
      - *Scheda di sintesi (Allegato 2).*

*Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere; come noto, l'autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questo Gestore Infrastruttura solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti, verrà rilasciata l'autorizzazione suddetta, previo benestare degli uffici competenti della Regione Puglia.*

*Si precisa che queste Ferrovie mediante contratto di servizi sottoscritto con Regione Puglia sono gestori del servizio di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico. I beni gestiti da queste Ferrovie sono di proprietà della Regione Puglia e pertanto il suolo non può essere assoggettato ad acquisizione coatta, ma occorrerà stipulare, ove ammissibile, una convenzione”.*

- Terna s.p.a., prot. n. P20220045739 del 27/05/2022 27.05.2022, comunica il parere di rispondenza della documentazione progettuale (Cod. 202000548) relativa agli impianti di rete per la connessione ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, precisando che:
- *“... al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con gli impianti codici pratica 202000514 della società Luminora Ripizzata S.r.l., 201900953 della società Yellow Energy S.r.l., e con eventuali ulteriori utenti della RTN; in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare;*
- *tutte le attività relative agli impianti di utenza all'interno della SE RTN a 380/150 kV di Erchie dovranno essere condivise con Terna.”*

Con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie e al parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG, sopra richiamato, si rappresenta quanto segue:

- la Società istante ha depositato sul portale telematico regionale la “Relazione verifica puntuale della interferenza del progetto con i titoli minerari per idrocarburi”, giugno 2024 (C9DVVB4\_DocumentazioneSpecialistica\_18\_UNMIG) contenente la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie” con la quale ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 alla data del 20/10/2020. In particolare ha dichiarato “... di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altreattivity/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 20/10/2020 e di non aver rilevato, dalla cartografia estratta, alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.”. Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, questo Ufficio prende atto di quanto dichiarato dal proponente nel corso della Conferenza di Servizi del 29/07/2024 ovvero “che la realizzazione dell’impianto non coinvolge beni del demanio regionale come riscontrabile pure dal piano particellare di esproprio depositato agli atti”. Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, questo Ufficio:

- constata che, rilevato che lo stesso evidenzia il contrasto del progetto “con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d’uso in essa riportati”, sul punto il MASE con DM 58 del 15/02/2024, facendo proprie le determinazioni della CT PNRR-PNIEC n. 38 del 3/08/2022, riferiva al contrario che- “all’esito delle verifiche eseguite nell’ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell’opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene, per quanto di competenza, il progetto compatibile per la Componente paesaggio fermo restando il rispetto della Condizione n. 5. Ciò detto, per quanto attiene alla valutazione complessiva dell’impatto sul paesaggio delle opere di progetto si rinvia anche al parere del MiC” - superando le criticità di carattere paesaggistico di area vasta.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, questo Ufficio prende atto di quanto dichiarato dal proponente nel corso della Conferenza di Servizi del 29/07/2024 ovvero “di aver provveduto ad integrare la documentazione di progetto riscontrando quanto richiesto nel suddetto parere invitando a tal fine a visionare l’elaborato “Documentazione specialistica n. 21 - Verifica interferenza PAI su Lotto 3””.

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Provincia di Brindisi, Area 4 — Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente, questo Ufficio:

- preso atto di quanto riscontrato dal proponente con la nota prot. n. 369077 del 19/07/2024, ovvero che “Quanto al rilascio dei titoli autorizzativi per gli scarichi al suolo, si riserva di effettuare le verifiche del caso e di richiedere un’eventuale istanza di autorizzazione agli scarichi, ove necessaria, a valle del rilascio dell’Autorizzazione Unica e prima dell’avvio dei lavori, secondo quanto previsto dai R.R. 26/2011 e 26/2013”;
- tenuto conto che il proponente, in data 09/12/2024 trasmetteva autodichiarazione a forma del progettista con la quale, effettuate le verifiche del caso, si riservava, di presentare istanza “ove necessaria, a valle del rilascio dell’Autorizzazione Unica e prima dell’avvio dei lavori secondo quanto previsto dai R.R. 26/2011 e 26/2013”, acquisita al prot. n. 609942 in pari data;
- prescrive che la Luminora Sparpagliata S.r.l. dovrà, prima dell’inizio dei lavori, produrre la richiesta di

autorizzazione agli scarichi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Con riferimento al sopra richiamato parere della ENAC, questo Ufficio prende atto di quanto dichiarato dal proponente ovvero che *“L’area di impianto, come viene riportato nel Report pre-analisi, effettuato sul portale dell’ENAV, non interferisce con alcun settore previsto dal Regolamento ENAV per la Costruzione ed Esercizio Aeroporti; pertanto, non è da assoggettare a verifica preliminare per valutarne la compatibilità con l’aeroporto del Salento nel comune di Brindisi”*. (cfr. C9DVVB4\_DocumentazioneSpecialistica\_19.pdf). Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento al sopra richiamato parere di RFI Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., questo ufficio preso atto del parere rilasciato da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., prot. n. 1094 del 19/09/2024, ritiene superato detto rilievo.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- questa Sezione precedente, con nota prot. n. 444244 del 13/09/2024, invitava il Servizio Gestione Opere Pubbliche, competente per le attività espropriative della Regione Puglia, a voler fornire il proprio contributo istruttorio ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio quale procedura solidale alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, cui il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava con nota acquisita al prot. n. 453935 del 19/09/2024 richiamando il contenuto della circolare prot. 20742 del 16/11/2023 del medesimo Servizio Gestione Opere Pubbliche;
- la Sezione precedente, sulla scorta dei pareri già in atti, con nota prot. n. 466524 del 26/09/2024, trasmetteva la *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Erchie (BR), Mesagne (BR) e Torre Susanna (BR), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Luminora Sparpagliata S.r.l., con l’invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all’Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- il proponente con comunicazione del 16/10/2024 (acquisita al prot. n. 505976 del 16/10/2024) trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali nonché dei comuni di Erchie (pubblicazione n. 1255 dal 01/10/2024 al 31/10/2024), Mesagne (pubblicazione n. 3888 dal 11/10/2024 al 10/11/2024) e Torre Santa Susanna (pubblicazione n. 12388 dal 11/10/2024 al 10/11/2024);
- il Comune di Erchie, con nota acquisita al prot. n. 569079 del 19/11/2024, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione;
- il Comune di Torre Santa Susanna, con nota acquisita al prot. n. 569219 del 19/11/2024, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione;
- il Comune di Mesagne, con nota acquisita al prot. n. 569230 del 19/11/2024, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione;
- dalla pubblicazione dell’avviso predetto non sono pervenute osservazioni alla Sezione Transizione Energetica.

Con riferimento alle opere di connessione (cod. 202000548) si fa riferimento alla nota Terna s.p.a. prot. n. P20220045739 del 27/05/2022, con la quale comunica il parere di rispondenza della documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, precisando che:

- *“... al fine di razionalizzare l’utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con gli impianti codici pratica 202000514 della società Luminora Ripizzata S.r.l., 201900953 della società Yellow Energy S.r.l., e con eventuali ulteriori utenti della RTN; in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare;*

- *tutte le attività relative agli impianti di utenza all'interno della SE RTN a 380/150 kV di Erchie dovranno essere condivise con Terna."*

Con riferimento alla verifica della rispondenza dell'impianto alle "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici" del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), questo Ufficio prende atto:

- di quanto dichiarato dal proponente nel corso della Conferenza di Servizi del 29/07/2024 ovvero "che la rispondenza dell'impianto alle linee guida del MASE è stata esaustivamente trattata nell'elaborato depositato sul portale Sistema puglia avente ad oggetto "Verifica dei requisiti delle linee guida in Materia di Impianti Agrivoltaici.";
- del contratto preliminare di appalto di attività agricola sospensivamente condizionato sottoscritto in data 29/07/2024 tra il Proponente e una società agricola, acquisito al prot. n. 385465 del 29/07/2024.

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

**CONSIDERATO CHE** la Società, con note acquisite agli atti dell'ufficio al prot. n. 609942 del 09/12/2024, al prot. n. 612085 del 10/12/2024, al prot. n. 630655 del 18/12/2024, al prot. n. 630660 del 18/12/2024 e al prot. n. 647048 del 31/12/2024, ha trasmesso:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- impegno a redigere Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2017, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per

monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”;

- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- in data 23/12/2024 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- ha depositato le proposte di convenzioni con tutti i Comuni interessati (Comune di Erchie (BR), di Mesagne (BR) e di Torre Santa Susanna (BR), ciascuna pro- quota) in ordine alle misure di compensazione di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, e alla L.R. n. 28/2022;
- ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale";
- ha fornito evidenza, ai sensi e per gli effetti del c. 4bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., della piena ed effettiva disponibilità dell'area su cui si andrà a realizzare l'impianto;
- ha depositato un'autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato si riserva di presentare istanza "a valle del rilascio dell'Autorizzazione Unica e prima dell'avvio dei lavori secondo quanto previsto dai R.R. 26/2011 e 26/2013";
- ha depositato una dichiarazione del progettista che, con riferimento alle modifiche progettuali rese necessarie ai fini del superamento dell'interferenza con l'impianto eolico della società SPV Parco Eolico Tramontana SRL, attesta il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie ai sensi dell'art. 6bis, comma 4 del D.Lgs. 28/2011.

#### PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 578236 del 22/11/2024, questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- in data 23/12/2024 è stato sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. n. 640439 del 27/12/2024 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, tale Atto, successivamente registrato con il numero 26391 del 10/01/2025.
- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è firmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
- Ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
  - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
  - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
  - Comunicazione di informativa antimafia prot. Ingresso\_0491349\_20241223; fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza, in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003

e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo agro-voltaico, da realizzarsi nei Comuni di Mesagne (BR) e di Torre Susanna (BR), di potenza nominale pari a **30 MW**, denominato "Sparpagliata";
- un cavidotto MT;
- uno stallo di trasformazione 150/30 kV nella Stazione Utente, condivisa con altri produttori;
- un cavidotto in AT 150kV, di collegamento tra lo stallo 150/30 kV della Stazione Utente e la Stazione Elettrica RTN 380/150 kV di Erchie (BR);
- uno stallo con sbarre, in condivisione con altri produttori, nella Stazione Elettrica RTN 380/150 kV di Erchie (BR);
- ulteriori infrastrutture strettamente indispensabili al completamento delle opere in elenco ricadenti nei comuni di Erchie (BR), Mesagne (BR) e Torre Susanna (BR).

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

#### **Il Funzionario Istruttore**

**E.Q. "RESPONSABILE AU CON VIA MINISTERIALE"**

**Ing. Palmarita Oliva**

#### **VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

##### **Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

<b>Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)</b>
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):
<ul style="list-style-type: none"><li>• diretto</li><li>• indiretto</li><li>• neutro</li><li>• non rilevato</li></ul>

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,

a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

**Il Dirigente a.i. del Servizio Energia  
e fonti alternative e rinnovabili**  
Ing. Francesco  
Corvace

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

##### VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;*
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;



- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”*
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*.

#### VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 31500 del 20/02/2024 notificava il D.M. n. 58 del 15/02/2024 recante *“giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione dell’impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 30 MW, denominato “Sparpagliata”, e delle relative opere di connessione alla RTN, presentato dalla Luminora Sparpagliata S.r.l., e parere favorevole in merito alla conformità del Piano Preliminare per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del D.P.R. 120/2017, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali ... di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC, n. 38 del 03/08/2022.”*;
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, si precisa che:
  - la società Luminora Sparpagliata S.r.l., con diverse comunicazioni del 21/05/2024 (prot. n. 242263, n. 242264, n. 242265 e n. 242266), presentava istanza per il rilascio del provvedimento paesaggistico;
  - il Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale, con nota prot. n. 383154/2024, ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità perché in contrasto con gli obiettivi di qualità e le previsioni del PPTR;
  - rilevato che il parere di cui al punto precedente ha evidenziato il contrasto del progetto *“con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d’uso in essa riportati”*, sul punto il MASE con DM 58 del 15/02/2024, facendo proprie le determinazioni della CT PNRR-PNIEC n. 38 del 3/08/2022, riferiva al contrario che- *“all’esito delle verifiche eseguite nell’ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell’opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene, per quanto di competenza, il progetto compatibile per la Componente paesaggio fermo restando il rispetto della Condizione n. 5. Ciò detto, per quanto attiene alla valutazione complessiva dell’impatto sul paesaggio delle opere di progetto si rinvia anche al parere del MiC”*- superando le criticità di carattere paesaggistico di area vasta.
- la comunicazione, prot. n. 576887 del 22/11/2024 con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *“buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile”* che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti.

**DATO ATTO CHE:**

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

**VISTO** l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Luminora Sparpagliata S.r.l.** in data 23/12/2024;

**FATTI SALVI** gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Luminora Sparpagliata S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022. Sul punto si riferisce che:
  - il Comune di Mesagne, AREA IV E X Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata - Ambiente con comunicazione acquisita al prot. 396990 del 05/08/2024, ha trasmesso la bozza di convenzione concordata con la società proponente Luminora Sparpagliata S.r.l., contenente le misure compensative ai sensi dell'allegato 2 del D.M. 10.09.2022;
  - il Comune di Torre Santa Susanna, con comunicazione acquisita al prot. 459663 del 23/09/2024, ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 24/07/2024, di adozione dello schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la Luminora Sparpagliata s.r.l. per la compensazione e il riequilibrio ambientale a fronte della realizzazione dell'impianto in oggetto;
  - la società con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 387752 del 30/07/2024 ha trasmesso lo schema di convenzione per la compensazione e il riequilibrio ambientale a fronte della realizzazione dell'impianto in oggetto, proposto al Comune di Erchie.

**Precisato che**

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 576887 del 22/11/2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale", Palmarita Oliva, confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

**ART. 2)**

Di provvedere al rilascio, alla **Luminora Sparpagliata S.r.l.** con sede legale in via Tevere n.41, Roma C.F. e P. Iva 15954411003, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i.,

della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo agro-voltaico, da realizzarsi nei Comuni di Mesagne (BR) e di Torre Susanna (BR), di potenza nominale pari a **30 MW**, denominato "Sparpagliata";
- un cavidotto MT;
- uno stallo di trasformazione 150/30 kV nella Stazione Utente, condivisa con altri produttori;
- un cavidotto in AT 150kV, di collegamento tra lo stallo 150/30 kV della Stazione Utente e la Stazione Elettrica RTN 380/150 kV di Erchie (BR);
- uno stallo con sbarre, in condivisione con altri produttori, nella Stazione Elettrica RTN 380/150 kV di Erchie (BR);
- ulteriori infrastrutture strettamente indispensabili al completamento delle opere in elenco ricadenti nei comuni di Erchie (BR), Mesagne (BR) e Torre Susanna (BR).

#### **ART. 3)**

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

**Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti**, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

#### **ART. 4)**

La **Luminora Sparpagliata S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

#### **ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*

#### **ART. 6)**

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, di apporre, limitatamente a queste ultime, il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### **ART. 7)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 576887 del 22/11/2024.

#### **ART. 8)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti

clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 9)**

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

#### **ART. 10)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 11)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione

Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**ART. 12)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

**ART. 13)**

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

**ART. 14)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

**ART. 15)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 45 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
  - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
  - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CTVIA e della CT PNRR - PNIEC;
  - Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi;
  - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
    - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
    - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
    - Servizio Usi civici;
  - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture alla Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia e al:
    - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
    - Servizio Autorità Idraulica;
    - Servizio Demanio armentizio;
  - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Brindisi;
  - alla Provincia di Brindisi;
  - ad Arpa Puglia:
    - Direzione Scientifica;
    - Dipartimento Provinciale di Brindisi
  - al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;
  - al Comune di Mesagne (BR);
  - al Comune di Erchie (BR);
  - al Comune di Torre Santa Susanna (BR);
  - all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;
  - al Comando Militare Esercito "Puglia";

- all'ENAC;
- all'Acquedotto Pugliese s.p.a.;
- alla Ferrovie del Sud Est s.r.l.;
- alla SNAM Rete Gas S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- a Innovapuglia S.p.A.;
- alla **Luminora Sparpagliata S.r.l.**, in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

**Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica**  
**Francesco Corvace**

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale  
Palmarita Oliva

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Francesco Corvace